



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - SOCIO CULTURALE

N. 197 DEL 22/03/2024

OGGETTO: Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Tetti Agostino e di via Trinità. Liquidazione acconto stagione sportiva 2023/2024.

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali di via Tetti Agostino e di via Trinità (Renzo Cavagnero) tra il Comune di Santena e l'Associazione ASD Santena 2014;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 506 in data 31/12/2018 e n. 27 in data 24/01/2019, con le quali è stato assunto l'impegno di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 267 in data 26/05/2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per gli anni 2023 e 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 14/07/2021 con la quale, a seguito dell'emergenza COVID, è stata disposta la proroga di 24 mesi delle concessioni di gestione degli impianti sportivi comunali;

RICHIAMATO l'art. 6 della convenzione, che prevede quanto segue:

Art. 6 - Contributocomunale manutenzioni

1. L'Amministrazione Comunale si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a: -----

- concorrere nei costi di gestione, mediante erogazione di un contributo solidaristico annuo per un importo di €. 30.000,00 (trentamila) per stagione sportiva dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.-----

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre e concordare annualmente con il gestore degli impianti una eventuale riduzione o diversa imputazione del contributo comunale complessivo a fronte di investimenti sugli impianti e attrezzature con oneri gravanti direttamente sul bilancio comunale.-----

Il contributo comunale potrà inoltre essere annualmente rideterminato in ammontare decrescente, tenendo conto delle maggiori entrate generate dalla concessione in uso a terzi degli impianti e/o strutture, nonché in relazione ai maggiori ricavi originati dall'aumento del numero di soci e di utenti che utilizzano a vario titolo l'impianto.-----

La corresponsione del contributo economico è giustificata dalla ricaduta sociale dell'attività del concessionario (promozione e diffusione della pratica sportiva) e dalla economia nei costi di gestione degli impianti comunali (custodia e manutenzione ordinaria) intesa come vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da l'Associazione.-----

2. Tale corresponsione avviene a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo.-----

3. L'importo di €. 30.000,00 costituisce un limite di spesa che potrà essere superato solo sulla base di un motivato provvedimento dell'Amministrazione Comunale (deliberazione) dove si esplicitano i motivi che giustificano la maggiore spesa a carico del bilancio comunale quali:-----

- interventi di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale eseguiti direttamente e con oneri a proprio carico dal concessionario;
- investimenti in acquisto di attrezzature necessarie e funzionali all'esercizio delle attività oggetto della concessione autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.-----

4. Il contributo che verrà effettivamente erogato a titolo di compartecipazione ai costi di gestione non potrà essere mai superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate dal concessionario per la gestione e manutenzione dell'impianto.-----

10. Il contributo o il rimborso verrà contabilizzato annualmente per stagione sportiva (1 luglio/30 giugno dell'anno successivo), con possibilità di erogare i seguenti acconti:-----

- 1° acconto entro il 1 ottobre-----
- 2° acconto entro il 1 marzo previo acquisizione di una relazione di rendicontazione delle spese sostenute, non obbligatoriamente corredata dai giustificativi-----
- saldo entro il 31 luglio previa presentazione della seguente documentazione:-----
 - ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante sull'utilizzo del contributo e rendicontazione consuntiva della gestione degli impianti sportivi, corredata da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute (comprese le utenze) e delle entrate; idoneo a rendicontare l'utilizzo del contributo comunale richiesto e/o concesso.-----
 - ✓ il rendiconto deve attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità, anche secondo gli obblighi in materia di contabilità pubblica: entrate, uscite e giustificativi di spesa;---
I servizi tecnici comunali verificheranno periodicamente che il concessionario abbia adempiuto correttamente agli interventi di manutenzione ordinaria elencati nell'art. 7 della presente convenzione;-----



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

*Il concessionario come stabilito dalla Corte dei Conti - Regione Friuli Venezia Giulia - Sez. Giurisdizionale - Sentenza del 17 febbraio 2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.-----
L'Associazione a fronte della somma erogata potrà emettere regolare fattura a consuntivo per la prestazione dei servizi oppure rendicontare la somma ricevuta, mediante documentazione contabile e giustificativi di spesa conformemente alla normativa vigente in materia di contributi pubblici (Legge 398/91 e s.m.i., D.M. 25/05/1995 Criteri per l'individuazione delle attività produttive e commerciali marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, art. 33, comma 3 D.Lgs. 117/2017 e Legge 241/90 e regolamentazione comunale);*

In caso di erogazione di contributo comunale potranno la corresponsione potrà essere effettuata anche mediante acconti.

3. Sono a carico del Comune:-----

- *le manutenzioni straordinarie dell'intero impianto sportivo;-----*
- *le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento nonché la gestione diretta o indiretta degli stessi ivi compreso l'individuazione del "terzo responsabile" ai sensi di Legge;*
- *la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrici;-----*
- *la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione dei campi da gioco;*
- *i servizi tecnici comunali ed il concessionario annualmente concorderanno tempi e modalità degli interventi di manutenzione di competenza del comune che saranno oggetto di specifici provvedimenti (deliberazione della Giunta Comunale e/o determinazioni dirigenziali);-----*

VISTA la richiesta presentata dal concessionario in data 5/02/2024 – prot. n. 1525 - al fine di ricevere l'acconto del contributo relativo alla gestione anno 2023/2024 necessario per fare fronte alle spese di gestione, manutenzione e pagamento utenze della struttura comunale;

ACCERTATO che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune:

- promuove l'immagine di Santena attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- garantisce la diffusione dello sport;
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese;
- custodisce e conserva l'impianto sportivo comunale in buono stato di manutenzione come riscontrato durante i sopralluoghi dei servizi tecnici comunali;

RITENUTO opportuno disporre la liquidazione della somma di €. **15.000,00** a favore dell'Associazione ASD Santena 2014, **a titolo di acconto**, ai sensi dell'art. 6 della convenzione **per la stagione sportiva 2023/2024**;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. **30.000,00**, a favore dell'Associazione ASD Santena 2014, per l'anno 2024 a carico del codice di bilancio: n. 06.01.1.104/cap. 1835.99 denominato "Gestione campi sportivi" - P.U. 1.04.04.01.001 del Bilancio finanziario 2024/2026, gestione competenza ed esigibilità 2024;
- 3. DI LIQUIDARE** sotto il profilo tecnico il contributo di €. **15.000,00** a favore dell'Associazione ASD Santena 2014, a titolo di **acconto**, ai sensi dell'art. 6 della convenzione per la stagione sportiva 2023/2024, mediante accredito sul conto corrente dedicato, imputando la relativa spesa di €. 15.000,00 a carico del cod. di bilancio n. 06.01.1.104/cap. 1835.99 "Trasferimenti per la gestione campi sportivi" del Bilancio finanziario 2024/2026 gestione competenza 2024 - esigibilità 2024;
- 4. DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
- 5. DI DARE ATTO CHE:**
 - il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro **il 27/03/2024**;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Signora Ornella Bergoglio, responsabile dell'Area 4 - Socio Culturale;
- il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 187, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
- avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02.07.2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CIG		CUP	
CREDITORE	ASD SANTENA 2014		
IBAN			
P. IVA		C.F.	
IMPORTO LORDO	30.000,00	IVA	
CAPITOLO		ARTICOLO	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026
IMPORTO ANNUALITÀ	30.000,00		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.